

Riassunzione del giudizio sospeso – Cass. n. 26800/2022

Procedimento civile - contumacia - notificazione e comunicazione di atti al contumace -
Riassunzione del giudizio sospeso - Da parte degli eredi dell'attore - Necessità di notifica al
convenuto contumace - Insussistenza.

La riassunzione del giudizio sospeso ad opera degli eredi dell'attore non richiede la notifica al
convenuto contumace, in quanto non rientra nell'elenco degli atti tassativamente indicati dall'art.
292 c.p.c., né comporta un radicale mutamento della preesistente situazione processuale, sotto
il profilo oggettivo o soggettivo, posto che gli eredi subentrano al loro dante causa nella
medesima posizione processuale in cui quest'ultimo si trovava, senza poter operare alcuna
sostanziale modificazione delle domande e delle eccezioni già precedentemente proposte in
giudizio.

Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 26800 del 12/09/2022 (Rv. 665632 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_125, Cod_Proc_Civ_art_292, Cod_Proc_Civ_art_297

Corte

Cassazione

26800

2022